



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa n. 77566/2013 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:

s.r.l. (p.IVA _____), in persona del legale rappresentante Dott. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Compagnino (c.f. CMP MSM 76B18 C351J), presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, corso Matteotti 8/10, ora in Milano, via T. Salvini 10 (PEC: massimo.compagnino@milano.pecavvocati.it);

-opponente-

contro

s.r.l. (p.IVA n. _____), in persona dell'Amministratore Unico Sig. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. _____ (C.F.: _____), presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via _____ n. 3 (PEC: _____) - FAX: +39 02 _____;



-opposta-

con atto di citazione in opposizione notificato il 29.10.2013;

avente a oggetto: opposizione a D.I. n. 25516 del Tribunale di Milano in data 25.6/3.7.2013 per € 49.961,81 oltre interessi *ex d.lgs. 231/2002* (e spese), per prestazioni di consulenza;

conclusioni dell'opponente:

<Voglia codesto Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare

Nel merito ed in via principale:

Revocare il decreto ingiuntivo N. 25516/2013 emesso dal tribunale di Milano in data 25 giugno 2013 e pubblicato il successivo 3 luglio 2013, per i motivi meglio esposti nei precedenti scritti difensivi, rigettando altresì ogni domanda di pagamento della

S.r.l.

In via istruttoria:

Si chiede dunque di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:

1. Nei primi mesi del 2012 e S.r.l. iniziavano ad intavolare delle trattative per una collaborazione tecnica nella prospettiva di una fusione tra le due società.
2. Nel dettaglio, e , operanti nel settore informatico, avevano intenzione di sviluppare congiuntamente l'attività di *user experience designs*, nonché di provvedere allo sviluppo dei prodotti e dei servizi informatici già autonomamente realizzati da ciascuna delle due società.
3. In virtù della fusione, . avrebbe acquisito il 100% delle quote di realizzando pertanto una fusione per incorporazione, e il sig. amministratore dell'incorporata, avrebbe ricoperto un ruolo nella nuova compagine societaria (si rammostrano al teste i docc. 1 e 2 opposizione).
4. Il dialogo tra le parti in vista della fusione aveva portato una collaborazione informale, tanto è vero che dall'aprile 2012 sino all'ottobre 2012 aveva accolto l'entourage di nei propri uffici.



5. Durante tale periodo (aprile 2012 – ottobre 2012), vi era l'opinione condivisa che l'accordo di fusione tra le due società sarebbe stato formalizzato entro la fine dell'anno 2012.
6. In data 3 ottobre 2012 il sig. [redacted] inviava una comunicazione al dott. [redacted] amministratore delegato di [redacted], con cui rifiutava la proposta di accordo di fusione prospettatagli da [redacted] sottolineando altresì l'impiego di risorse da parte di [redacted] per la fusione poi non realizzata e chiedendo una conferma scritta, da parte di [redacted] dei debiti contratti da quest'ultima e pari ad oltre Euro 78.000,00 in forza delle prestazioni svolte dai collaboratori [redacted] a favore di [redacted] nel periodo da maggio ad agosto 2012 (si rammostra al teste il doc. 3 opposizione).
7. Il Dott. [redacted] riscontrava la predetta comunicazione in data 11 ottobre 2012, evidenziando come, precedentemente, vi fosse un'intesa di massima tra le due società in vista della fusione (si rammostra al teste il doc. 4 opposizione).
8. A seguito della mail del 3 ottobre 2012 *sub* doc. 3 dell'opposizione, il Dott. [redacted] concordava con il Sig. [redacted] sul fatto che non fossero più sussistenti i presupposti per portare a compimento la progettata fusione e sulla, evidente, necessità di una *exit strategy* tale da separare i destini professionali senza ulteriori danni per [redacted].
9. A seguito di uno scambio di comunicazioni email tra il Dott. [redacted] e il Sig. [redacted] (si rammostrano al teste i docc. 7 e 8) le parti oggi in causa si sarebbero dovute incontrare in data 26 ottobre 2012 presso gli uffici di [redacted] al fine di trovare un accordo in merito alle "partite in sospeso" (si rammostra al teste il doc. 8).
10. L'incontro del 26 ottobre 2012 non si teneva in quanto il Sig. [redacted] non riteneva possibile trovare un accordo in merito all'intera vicenda.
11. In data 14 novembre 2012 riscontrava la richiesta di pagamento di [redacted] del 26 ottobre 2012 per complessivi Euro 78.474,01, procedendo ad un'ispezione delle fatture di cui [redacted].
12. Le fatture [redacted] nn. 87, 89, 90, 92 (parzialmente per un importo di 7.464,15 Euro), 93, 95, 98, 121, 123, 124, 125, 126 (parzialmente per un importo di 2.599,48 Euro), 130, 131, 132 (parzialmente per un importo di 273,60 Euro) 133, 134, 140, 141 per un importo complessivo di Euro 23.564 iva esclusa (euro 28.515,44 iva compresa) sono state pagate da [redacted] nel novembre e dicembre 2012, in due distinte *tranches*, in quanto le stesse si



riferivano ad attività svolte da _____ ed accettate da _____, erogate a diretto beneficio dei progetti di _____ (si rammostrano al teste i docc. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34 40 e 41 contenuti nell'allegato A avverso).

13. Le fatture n. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92 (parzialmente per un importo di 1.710,38 Euro), 96, 99, 119, 120, 122, 126 (parzialmente per un importo di 25,13 Euro), 127, 128, 129, 132 (parzialmente per un importo di 314,06 Euro), 135, 136, 137, 138, 139 per un importo complessivo di Euro 35.362,57 iva esclusa (Euro 42.7877,71 iva compresa) si riferiscono a prestazioni non riscontrate o relative ad attività indirette ovvero non erogate a beneficio dei singoli progetti

14. Le fatture _____ nn. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92 (parzialmente per un importo di 1.710,38 Euro), 96, 99, 119, 120, 122, 126 (parzialmente per un importo di 25,13 Euro), 127, 128, 129, 132 (parzialmente per un importo di 314,06 Euro), 135, 136, 137, 138, 139 per un importo complessivo di Euro 35.362,57 iva esclusa (Euro 42.7877,71 iva compresa) si riferiscono ad attività di contributo al progetto di fusione tra le società oggi in causa (si rammostrano al teste i docc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44 contenuti nell'allegato A avverso).

Si indicando a testimoni i Sigg.ri _____

Si chiede infine di essere ammessi a prova contraria con i testimoni sopra indicati su tutti i capitoli di prova eventualmente richiesti dalla controparte.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.>

conclusioni dell'opposta:

<Voglia l'Illustrissimo Tribunale

In via istruttoria

a. Ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze

1. Vero che nei mesi da marzo 2012 a settembre 2012 _____ prestava i propri servizi ed attività di consulenza a favore di _____ operando tra gli altri, sui progetti



... individuati negli
Allegati A, F, G, H che si rammostrano al teste.

2. Vero che nell'ambito di tali progetti erano coinvolte le seguenti risorse facenti capo a

-
-
-
-

3. Vero che, in particolare, le risorse ... opera individuate collaboravano

- nei mesi di marzo, maggio e giugno 2012 ai progetti commissionati a ... da ...

- Nei mesi di luglio e agosto 2012 ai progetti commissionati a ... da ...

Realizzazione Sito Web

impiegando le ore di attività individuate nei documenti 1.1, 1.2 e negli allegati B, E, F che si rammostrano al teste.

4. Vero che la gestione delle attività e l'assegnazione delle risorse (ossia dei tecnici) a ciascun progetto era programmata e organizzata all'interno di una riunione settimanale che veniva tenuta ogni giovedì pomeriggio presso la sede ...

5. Vero che nell'occasione di tali riunioni, alla presenza e sotto la supervisione di ... venivano assegnate le risorse ... e le risorse autonome (altri fornitori/tecnici indipendenti) ai diversi progetti in ragione dello stato di avanzamento dei lavori e delle competenze tecniche di ciascuna risorsa;

6. Vero che in tali sessioni di lavoro venivano affrontate, in ragione dello stato avanzamento dei progetti, le criticità tecniche di maggior rilievo e, sotto la responsabilità di ... venivano sviluppate le soluzioni o assunte le iniziative necessarie al fine della prosecuzione del progetto e del rispetto dei tempi e dei risultati convenuti con il committente finale, con programmazione delle necessarie attività;



7. Vero che l'attività di cui al capo che precede, svolta da _____ e _____ impegnava tali risorse nei termini di ore indicati nell'allegato A (doc. 1.1, 1.2) e B che si rammostrano al teste.

8. Vero che il materiale (documentazione tecnica, codice sorgente, comunicazioni via e-mail) che si rammostra (Allegato F) è stato elaborato e/o inviato e/o ricevuto o caricato sul server _____ nel corso dell'attività svolta nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto settembre 2012;

9. Vero che le risorse _____ erano autorizzati, ai fini della prestazione dei servizi che _____ garantiva _____, ad accedere alle macchine _____ (server e server virtuali) ai fini dello sviluppo dei progetti sopra indicati, del caricamento degli aggiornamenti, dello svolgimento dell'attività di test in ambiente protetto e non protetto;

10. Vero che le fatture emesse da _____ ed inviate all'ufficio contabilità di _____, ed in particolare all'attenzione della signora _____ erano verificate dal dott. _____

_____ ai fini dell'inserimento in contabilità e che questi autorizzava il pagamento delle fatture anzidette a seguito di verifica dell'attività relativa, svolta da risorse facenti capo a _____,

11. Vero che il _____ non poneva veto sull'inserimento in contabilità il pagamento della fattura _____ n. 54/2012 (Allegato 1.1) – recante come causale "Consulenza Generica" e che dette fattura veniva pagata;

12. Vero che il _____ ammetteva l'inserimento in contabilità delle fatture prodotte all'Allegato A che si rammostra al teste, le quali venivano inserite in contabilità _____ ai fini del loro pagamento.

Si indicano a teste sui capi di prova che precedono i signori



Oltre all'interrogatorio formale del legale rappresentante di _____, dott. _____, la deducete chiede sia disposto altresì l'interrogatorio formale del dott. _____

socio di _____, e responsabile commerciale della stessa società all'epoca dei fatti di cui si tratta.

b. Ordinare a _____ l'esibizione

- Della documentazione in formato elettronico relativa ai progetti meglio indicati nei capo di prova numero 3 e di cui all'Allegato A, all'Allegato B, all'Allegato F.

- Delle e-mail ricevute (anche in copia nascosta) e/o inviate da risorse _____ (ed in particolare dai signori _____), relative ai progetti sopra indicati

c. Nominare un consulente tecnico d'ufficio con incarico di disaminare la documentazione di cui all'istanza sub C, estraendone copia nel formato ritenuto più idoneo affinché provveda a quantificare in termini di ore/uomo la stesura della documentazione tecnica rinvenuta evidenziando altresì, ove verifichi la cancellazione di dati quando detta cancellazione è avvenuta e quale spazio tali dati occupavano.



d. Ordinare l'esibizione dell'estratto autentico del libro IVA acquisti relativo al periodo 30 marzo 2012 – 30 settembre 2012: ciò al fine di provare la registrazione delle fatture di cui è causa a debito della società attrice in opposizione.

Nel merito

Dato atto che la pretesa creditoria della deducente è limitata, con riguardo al presente giudizio, all'importo di euro 42.873,97 in linea capitale, rigettare l'opposizione avversaria e condannare in ogni caso controparte al pagamento, a favore di dell'importo capitale di euro 42.873,97 oltre interessi ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002

In ogni caso

Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari>

Concisa esposizione delle RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *octies* del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 *ter*) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).



L'esame delle questioni seguirà il criterio della *ragione più liquida* (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).

*

... r.l. ha, con ricorso ex art. 633 c.p.c., chiesto ingiungersi a ... il pagamento della somma di € 49.961,81 in linea capitale, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo del compenso di cui assume essere creditrice nei confronti di ... per prestazioni rese nel 2012, a seguito di *contatti* tra le due società finalizzati ad *approfondire l'ipotesi di una collaborazione tecnica con prospettiva di fusione*.

La ricorrente ha asserito che ... aveva l'esigenza di affiancare alla propria struttura tecnica un dipartimento di sviluppo *software* specializzato nel cd. *user experience design* e che, in quel periodo, tecnici di ... avevano affiancato quelli di ... e svolto attività di programmazione, supervisione e coordinamento risorse, cosicché ... aveva emesso fatture (tra il 30.6.2012 e il 5.9.2012) per complessivi € 78.474,25, ma ricevuto pagamenti per soli € 28.512,44, di cui € 14.256,22 imputati dalla stessa ricorrente *a chiusura dei debiti più risalenti in ordine cronologico*, con residuo credito della ... di € 49.961,81 in linea capitale, da maggiorarsi di interessi ex d.lgs. 231/2002.

All'ingiunzione ottenuta da ... si è opposta ... con atto di citazione in opposizione notificato il 29.10.2013.

Confermato che le due società avevano *intavolato trattative per una collaborazione tecnica nella prospettiva di una fusione, con l'intenzione di sviluppare congiuntamente l'attività di user experience design*;

riferito che:

- il 3 ottobre 2012 ... aveva rifiutato la proposta di fusione trasmessale da ... il 15 settembre 2012;
- nell'invitare ... a definire le pendenze, essa opponente aveva chiarito che certamente il lavoro svolto dai consulenti di ...; per i clienti di ... dovesse essere pagato, previa verifica delle prestazioni esposte, ma non anche le attività, compiute da entrambe le società, di progettazione e contrattazione in vista della fusione (non realizzata);



- in successivo scambio di corrispondenza il legale rappresentante di [redacted] (14.11.2012: doc. 13) aveva ammesso che, mentre discutevano della possibile fusione, le due società avevano iniziato una collaborazione, con [redacted] in qualità di fornitore di [redacted], ma aveva precisato che le prestazioni rese dall'opposta e da compensarsi erano solo quelle di cui alle fatture [redacted] (dell'anno 2012) nn. 87, 89, 90, 92 (parzialmente), 93, 95, 98, 121, 123, 124, 125, 126 (parzialmente), 130, 131, 132 (parzialmente), 133, 134, 140 e 141, ed erano da valorizzarsi – giusta gli importi indicati nelle fatture emesse da [redacted] – non già negli € 78.474,25 (IVA inclusa) pretesi - bensì nella minor somma di € 28.515,44 (IVA inclusa);

- tutti gli altri importi di cui alle fatture emesse da [redacted], relativi a prestazioni non riscontrate, non erano invece dovuti da [redacted] sostenute inoltre:

- la parziale arbitrarietà (perché contraria alla volontà espressa dal debitore) dell'imputazione, da parte dell'opposta, dei pagamenti effettuati dall'opponente (per complessivi € 28.515,44) alle fatture nn. 81 e 82, contestate da [redacted]

- l'erroneità della determinazione della sommatoria degli importi delle fatture prodotte in allegato al ricorso per d.i., pari a € 71.356,18 anziché agli € 78.474,25 indicati da [redacted]

[redacted];
l'opponente ha chiesto la revoca del d.i. n. 25516 del Tribunale di Milano in data 25.6/3.7.2013 e il rigetto di ogni domanda di pagamento di [redacted]

[redacted] si è costituita nel presente giudizio di opposizione depositando comparsa di risposta in Cancelleria in data 21.3.2014 (per l'udienza del 25.3.2014).

Attribuita a [redacted] a responsabilità della mancata conclusione dell'accordo di fusione;

osservato che *nulla era previsto per la fase antecedente* la (non intervenuta) stipula dell'accordo di fusione tra le parti;

ribadito di avere erogato prestazioni *non solo ai fini e nell'ambito della presunta fase di armonizzazione*;

ammesso di essere incorsa in errore materiale indicando il complessivo fatturato in € 78.474,25 anziché nel corretto importo di € 71.356,41, e che pertanto il debito effettivo



dell'opponente era pari a € 42.873,97 (considerati gli acconti versati da nel novembre e nel dicembre 2012);

sostenuto che nulla era stato mai contestato da . con riguardo alle fatture allegate al ricorso per d.i. e di avere trasmesso all'opponente, su sua richiesta, *report* sull'attività svolta; soggiunto che nel bimestre maggio – giugno 2012 erano in corso ben diciotto progetti, per clienti di rilievo, cui partecipava tramite proprio personale, coordinatosi con quello di

contestato che avesse dato indicazioni circa l'imputazione dei pagamenti effettuati; asserito esservi riconoscimento di debito;

l'opposta ha chiesto darsi atto del proprio credito di € 42.873,97 in linea capitale, rigettarsi l'opposizione e condannarsi in ogni caso al pagamento di tale importo oltre interessi ex d.lgs. 231/02.

Con ordinanza 25/29.7.2014 il giudice istruttore ha rigettato istanza di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, osservando, tra l'altro, che non aveva fornito idonea prova documentale dell'attività asseritamente svolta in favore di non con l'All. A, ma neppure con quanto emergente dagli Allegati da B a E, versati in atti su supporto digitale (CD), atteso il contenuto pressoché nullo degli Allegati B, C e D, e che quanto contenuto nell'Allegato E è costituito da progetti dell'opponente per i quali l'opposta avrebbe fornito mero "ausilio" (così l'elenco docc. in calce alla comparsa di cost. e risp.).

Nel corso del presente giudizio sono state depositate da ambo le parti, con modalità telematica, memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed esperito tentativo di conciliazione, anche con ordinanza ex art. 185 *bis* c.p.c.

**

Ritiene il giudice che le istanze istruttorie formulate dall'opposta con memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. (reiterate in sede di p.c.) siano inammissibili.

A fronte della contestazione dell'opponente, secondo cui le prestazioni rese da non in funzione del comune intento di fusione tra società, ma *in qualità di fornitore*



di _____, sarebbero state tutte già compensate con gli intervenuti pagamenti, mentre le altre attività non sarebbero state *riscontrate* dall'opponente stessa, l'opposta avrebbe dovuto specificamente indicare le attività a suo _____ dire compiute e da compensarsi, e non limitarsi ad articolare capitoli di prova orale volti a dimostrare generici *servizi e attività di consulenza*, senza chiarire in cosa sia consistito il suo *operato* nei progetti *tra gli altri* menzionati (cap. 1), o il *coinvolgimento* dei propri dipendenti (cap. 2), o il contenuto della *collaborazione* prestata (cap. 3) o delle *criticità tecniche di maggior rilievo*, o le *soluzioni sviluppate* o le *iniziative assunte* nel rapporto con il committente finale (capp. 6 e 7).

Invero _____ nel termine assegnato ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., ha prodotto, quale Allegato F, senza alcuna previa autorizzazione del giudice, DVD riscrivibile contenente cartelle di *files* sotto i nomi di collaboratori dell'opposta.

Tuttavia, a prescindere dalla considerazione che tali *files* non sono leggibili tramite il sistema operativo a disposizione di questo Ufficio, e che il supporto sul quale essi sono contenuti non ne garantisce la non modificabilità/riscrivibilità, ciò che ne farebbe grandemente scemare l'idoneità a costituire prova di quanto fosse in essi rappresentato, deve osservarsi che, a norma del comma 8 dell'art. 16 *bis* del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221, <Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti ... con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti>, e, per il successivo comma 9 della medesima disposizione, <Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche>: nella fattispecie tali presupposti non ricorrono.

Ne consegue che la produzione deve ritenersi irrualmente effettuata e, perciò, inutilizzabile sia a fini di integrazione della formulazione del cap. 8 di parte opposta, sia ai fini della decisione.

Anche gli ulteriori capitoli di prova articolati da _____ con la predetta memoria (e ribaditi in sede di precisazione delle conclusioni: v. epigrafe della presente sentenza) non



sfuggono al rilievo di genericità. Essi inoltre, attesa la (non controversa) assenza di pattuizioni tra le parti circa la misura di corrispettivi o criteri di liquidazione di questi, appaiono irrilevanti ai fini del decidere.

Neppure l'istanza *ex art. 210 c.p.c.* formulata dall'opposta può trovare accoglimento, attesa l'insufficiente specificazione della documentazione che si vorrebbe acquisita (e considerato che "le e-mail ricevute - anche in copia nascosta - e/o inviate da risorse " sono, o sono state, nella disponibilità dell'istante).

Considerata la carenza di prova del credito e l'assenza di riconoscimento di debito da parte di , la domanda di pagamento introdotta da .on il ricorso *ex art. 633 c.p.c.* deve essere respinta e il decreto ingiuntivo revocato.

Le spese di lite, secondo l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, secondo il DM 10.3.2014 n. 55.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Sezione 5[^] Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta, accogliendo l'opposizione,

revoca

il decreto ingiuntivo n. n. 25516 del Tribunale di Milano in data 25.6/3.7.2013 e

rigetta

ogni altra domanda di

s.r.l.;

condanna



s.r.l. a rifondere a s.r.l. le spese del presente giudizio di opposizione,
liquidate in € 6.750,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali e CPA,
e in € 240,00 per esborsi.

Milano, (in decisione il giorno) 12.9.2018.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli

